



COMUNE DI COMACCHIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° dicembre 2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Comacchio, di cui alle leggi nazionali e regionali in materia di turismo, comprese quindi le case e gli appartamenti per vacanze e gli alloggi ammobiliati ad uso turistico.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento in relazione all'assolvimento dell'imposta in forma forfettaria.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Comacchio in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

L'imposta è dovuta da soggetti che, non residenti nel Comune di Comacchio, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Nel caso di contratti *allotment* stipulati con tour operator i soggetti passivi dell'imposta sono coloro che effettivamente alloggiano nelle strutture.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Comacchio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,19.

Art. 4 – ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i volontari che offrano il proprio servizio nel territorio comunale per emergenze ambientali ed umanitarie;
- c) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i portatori di disabilità con invalidità del 100% con idonea certificazione ed il loro accompagnatore (una persona per disabile).

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva della seguente documentazione:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e per gli accompagnatori di cui alla lettera f) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.
- per i portatori di disabilità di cui alla precedente lettera f) idonea certificazione.

Art. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno è di norma determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale e al prezzo.

La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro il limite massimo consentito dalla legge. In assenza di provvedimento successivo di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

E' facoltà della Giunta Comunale prevedere l'assolvimento in forma forfettaria e anticipata dell'imposta in relazione alla tipologia e alla durata del soggiorno.

Art. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso propria ricevuta e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle seguenti modalità:

- a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Comacchio o mediante bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche approntate dal Comune di Comacchio;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e/o le agenzie di credito convenzionate;
- d) altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale e/o previste specificatamente dalla legge.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ricettive, come individuate nell'art. 2, ubicate nel Comune di Comacchio sono tenuti a:

1. informare, anche nella versione multilingue predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità delle eventuali esenzioni e delle sanzioni;
2. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6;
3. dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo - ossia entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile – giugno, entro il 15 ottobre per il trimestre luglio – settembre, entro il 15 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel trimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta, nonché eventuali ulteriori annotazioni utili ai fini del computo della stessa;

4. esibire e/o consegnare, su richiesta dell'Amministrazione ai fini dell'attività di controllo e verifica, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
5. segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 196/2003;
6. conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali ecc.) ai sensi di legge.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ente medesimo preferibilmente in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

Il gestore della struttura ricettiva deve rendere il conto della gestione, secondo gli schemi ministeriali, entro il 30 gennaio dell'anno successivo ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 8 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA

Il Comune effettua il controllo sulla regolare applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali proprie dei tributi, previste dall'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 1219 del Codice Civile.

L'attività di controllo può prevedere la richiesta di dati e/o notizie o di elementi ritenuti rilevanti, ivi compreso l'invio di questionari, oltre che ai soggetti passivi dell'imposta ed ai gestori delle strutture ricettive, anche ad altri pubblici uffici, in esenzione di spese e diritti.

Art. 9 – SANZIONI

Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e dalle altre normative applicabili, vigenti in materia.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano, altresì, le disposizioni (artt. 9, 16 e 17) previste dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo al gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni o procedimenti laddove sia rinvenibile una violazione/illecito punibile ai sensi di altre disposizioni legislative non ricomprese nelle fattispecie descritte nel presente articolo.

Art. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'imposta di soggiorno è richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione. Ai fini della richiesta di rimborso è disponibile apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Nei casi di versamento non dovuto, da parte del gestore della struttura, dell'imposta di soggiorno in alternativa al rimborso, l'importo può essere recuperato mediante compensazione dei pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. I dati relativi alla compensazione effettuata sono da indicare nell'apposito spazio presente nel modulo della dichiarazione trimestrale di cui al precedente art. 7 e con l'espressa indicazione che l'importo compensato non è stato richiesto a rimborso. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.500,00 la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è pari a € 0,19.

Art. 12 – CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento tributario, con particolare riferimento ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, all'art. 1, commi da 158 a 170 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), al vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie e sulla riscossione delle entrate extra tributarie, al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e ad ogni altra disposizione regolamentare e legislativa vigente.